

COMUNE DI ALIA
(Città Metropolitana di Palermo)
SETTORE/3
INFRASTRUTTURE TERRITORIO E AMBIENTE

Estratto di Ordinanza Sindacale

Ordinanza n. 55 **del** 05 SET. 2019

Oggetto: Regimentazione e convogliamento delle acque meteoriche;

IL SINDACO

Omissis

ORDINA

A tutti i proprietari e/o conduttori di immobili e terreni ubicati in posizione limitrofa e non, alle vie ad uso pubblico, principali e vicinali di predisporre tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi per la regimentazione delle acque meteoriche, di rimuovere i detriti terrosi e dei residui della lavorazioni agricola e della vegetazione e precisamente:

- 1) Di provvedere a mantenere le scarpate dei fondi a monte e a valle delle strade, in condizioni tali da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, smottamenti di terreno, ingombro delle pertinenze e della sede stradale;
- 2) Di realizzare e mantenere efficienti fossi di guardia per il contenimento delle acque meteoriche provenienti dai propri fondi al fine di evitare sversamenti di acqua e fango sulle strade pubbliche o ad uso pubblico prevedendo, ove necessario, idonei punti di raccolta in cui far confluire le acque meteoriche;
- 3) Di mantenere una idonea protezione antierosiva del suolo, tramite la preservazione della copertura erbosa e di evitare l'applicazione di diserbanti che rendono il terreno nudo e arido;
- 4) Di effettuare periodiche operazioni di manutenzione dei fossi di guardia in modo tale da evitare che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, il piano stradale venga invaso da vegetazione, terra e detriti che possano costituire occasione di pericolo per il transito, salvo il verificarsi di eventi di portata straordinaria;
- 5) Di non rimuovere le ceppaie delle alberature a sostegno di scarpate stradali o di sponde o di corsi d'acqua;
- 6) I proprietari di fabbricati rurali, depositi e/o costruzioni di qualsiasi genere che determinano impermeabilizzazione del territorio, strade poderali, ed altre aree impermeabili, sono obbligati a provvedere alla raccolta, regimentazione e convogliamento delle acque meteoriche con scarico nel più vicino e idoneo sistema di deflusso delle acque;
- 7) Che gli interventi ed obblighi di cui alla presente Ordinanza dovranno essere effettuati **ANNUALMENTE** entro e non oltre il 30 agosto e per il corrente anno entro e non oltre il 20 Settembre.

ORDINA ALTRESI'

A tutti gli agricoltori, coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, possessori, ecc., dei fondi in Alia, ciascuno per la rispettiva competenza, di provvedere:

- a) Alla manutenzione, alla pulizia costante e al ripristino degli antichi solchi di scolo dei fondi rustici, con mezzo idoneo, anche meccanico, convogliandoli adeguatamente nella rete dei corsi d'acqua già esistenti e ben regimati, soprattutto a ridosso delle strade vicinali, comunali e provinciali;
- b) Ogni qualvolta sia necessario, alla rimozione dell'alveo del corso d'acqua di ogni livello;
- c) Ogni qualvolta sia necessario, al mantenimento delle sponde dei fossi in modo da impedire fenomeni di franamento del terreno ;
- d) Ogni qualvolta sia necessario, alla pulizia delle ripe, alvei da erbe infestanti, rovi e rifiuti nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela del paesaggio, della fauna e dell'ambiente;

AVVERTE ALTRESI'

Ove detti lavori non vengano eseguiti entro il termine indicato nell'eventuale diffida adottata a seguito di accertamento, il Comune provvederà all'esecuzione d'Ufficio di dette opere a mezzo di ditta privata, con rivalsa di tutte le spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati.

Ai contravventori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa richiamata in premessa, fermo restando l'adozione di ogni altro provvedimento. Si precisa che l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non esaurirà l'obbligo ad eseguire il lavoro o le opere prescritte per il ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI del D.Lgs. 285/1992;

In caso di inottemperanza e/o esecuzione alla presente ordinanza si procederà altresì secondo le forme di legge con denuncia alle competenti Autorità ai sensi dell'art. 650 del c.p.;

Per l'applicazione delle sanzioni si farà riferimento alla legge n. 689 del 24.11.1981.

Il responsabile del Settore Tecnico, il Comando di Polizia municipale, il Corpo Forestale dello Stato, il Personale dell'Amministrazione Provinciale e le restanti Forze dell'Ordine operanti sul territorio ai quali la presente ordinanza è notificata, sono incaricati delle necessarie azioni di prevenzione e di controllo sul territorio, ai fini dell'esatta e puntuale applicazione delle su esposte prescrizioni. Gli stessi sono incaricati di intensificare le attività di controllo, monitoraggio ed intervento sul territorio, al fine di garantire l'efficienza del sistema generale di convogliamento delle acque prevenire le situazioni di danno e pericolo.

SANZIONI

La violazione della presente Ordinanza, salvo casi gravi di sanzioni penali, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00;

Il Sindaco